

## Allegato A

**Circolare esplicativa sulle modalità attuative del corso di formazione teorica per abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'Allegato C.1 della D.G.R. 2472/2008**

La Legge 17 agosto 2005, n. 174 stabilisce, all'art.3 comma 1, lettera b), che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto *“da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica”*.

Tale “corso di formazione teorica” di 300 ore è stato opportunamente descritto in termini di durata, contenuti e modalità di svolgimento degli esami, nell' ALLEGATO C.1 della D.G.R. n. 2472 del 16/12/2008 che definisce tutti i percorsi relativi alla formazione per acconciatore nel rispetto di quanto disposto dalle norme nazionali.

Appare evidente che l'erogazione sul territorio del percorso di cui all'allegato C.1 deve essere regolare e continuativa per permettere il completamento del percorso formativo di quanti abbiano maturato un'esperienza professionale a seguito di apprendistato e/o attività lavorativa qualificata nel contesto delle imprese di acconciatore.

Tuttavia, le associazioni di categoria riferiscono che tali “corsi di formazione teorica” non sono organizzati periodicamente su tutto il territorio regionale. Questo determina un' inefficienza del sistema e comporta un rallentamento per questa categoria di utenza che necessita della frequenza del corso per conseguire l'abilitazione.

Il motivo è da ricercare nella difficoltà degli organismi a programmare un percorso fruibile da un limitatissimo numero di partecipanti.

Diviene quindi necessario disporre modalità di organizzazione del “corso di formazione teorica” tali da facilitarne l'offerta sul mercato, da parte degli organismi di formazione autorizzati, a fronte di una domanda esigua e discontinua.

Da un esame comparativo dei contenuti e dei moduli didattici del percorso di formazione teorica di 300 ore e di quello di specializzazione di 750 ore (disciplinato dell'Allegato B.1 della succitata deliberazione),

emerge una sostanziale sovrapposizione che, opportunamente gestita, permette l'articolazione contestuale di entrambi i percorsi destinati a diverse tipologie di discenti.

Nello specifico si consente di rendere accessibili ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 1, lettera b), quei moduli didattici comuni sia al corso di formazione teorica che a quello di specializzazione.

Questa possibilità permette inoltre la partecipazione all'esame per l'abilitazione degli allievi del corso teorico di 300 ore dinnanzi alla stessa commissione istituita per la verifica dell'apprendimento degli allievi del corso di specializzazione di 750 ore, con un'evidente razionalizzazione in termini sia economici che organizzativi.

Onde evitare speculazioni, il costo del corso di formazione teorica di 300 ore, sarà determinato in proporzione (e in percentuale) rispetto al costo del corso di specializzazione. Il costo complessivo da ricalcolare sarà al netto delle ore di stage che naturalmente non sono previste nel corso teorico di 300 ore.

All'atto della presentazione di regolare istanza di riconoscimento del "corso di formazione teorica" da parte dell' Organismo, le amministrazioni provinciali, che per effetto della D.G.R. 172/2007 sono responsabili dell'autorizzazione e del riconoscimento dei percorsi regolamentati, dovranno rilasciare la concessione solo in ottemperanza di tale requisito di proporzionalità dei costi.

Le modalità attuative descritte dovranno in ogni caso garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e sulla prevenzione incendi e la frequenza ad altri partecipanti per i moduli di interesse, dovrà essere consentita in numero compatibile con la capienza massima delle aule.